

Istituto Paritario
“FIGLIE DELLA DIVINA PROVVIDENZA”
Scuola SACRA FAMIGLIA
Piazza Monte Gennaro, 47 – 00139 Roma

STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali

1. La comunità scolastica “ Sacra Famiglia” - Piazza Monte Gennaro 47 - delle Suore Figlie della Divina Provvidenza, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle Scuole Paritarie, istituisce il Consiglio di Istituto. A tal fine si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio per le scuole presenti nell’Istituto, ossia per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria.
2. Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti Organi Collegiali: Giunta Esecutiva, Consiglio di Interclasse, Consiglio di Intersezione e Collegio dei Docenti.
3. L’attività di tali Organi è regolata dal presente Statuto.

Art. 2 - Finalità istituzionali

Data la specifica fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente Religioso “figlie della Divina Provvidenza”, e le sue specifiche **finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita**, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello **specifico Progetto Educativo dell’Istituto**, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'istituto. Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

Capitolo I

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 – Composizione

1. Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto da 14 membri:

Componenti di diritto

- Ente Gestore e Dirigenza scolastica: il Dirigente scolastico
- Economa
- 2 componenti di indicazione dell'Istituto

Componenti eletti

- Insegnanti: 2 rappresentanti eletti della scuola Primaria
2 rappresentanti eletti della scuola dell'Infanzia
- Genitori: 2 rappresentanti della scuola primaria
2rappresentante eletto della scuola dell'Infanzia
- Personale ATA: 1 rappresentante

2. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci;

3. L'appartenenza ai rispettivi settori (Infanzia e Primaria) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio di Istituto, ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico - docenti - o di frequenza dell'alunno - genitori e alunni), si procederà alla sua sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 2.

4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, specialisti esterni che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico-pedagogici e di orientamento ed anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 4 – Attribuzioni

1. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Interclasse ed Intersezione, ha potere

deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività dell'Istituto nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Il Consiglio di Istituto:

elegge, nella prima seduta, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice-Presidente tra i rappresentanti dei Genitori, a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione.

elegge, nella prima seduta, tra i propri membri, una giunta esecutiva composta secondo l'art. 9;

adotta gli indirizzi generali del POF relativamente alle attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;

adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);

adotta un regolamento interno che disciplina la vita quotidiana di Istituto, il quale dovrà prevedere le modalità di funzionamento della biblioteca e d'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, criteri per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza a scuola e l'uscita dalla medesima, i criteri di gestione delle questioni relative alla privacy nonché i criteri di partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;

propone e/o esprime parere sui criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, le visite guidate ed i viaggi di istruzione;

dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal regolamento in materia di autonomia;

promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

promuove la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

definisce, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, le modalità e i criteri per lo svolgimento del rapporto con le famiglie e gli studenti assicurando la concreta accessibilità di comunicazione scuola-famiglia;

regola, sostiene o promuove forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;

propone all'amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi gli audiovisivi, i prodotti multimediali e le dotazioni librarie;

offre suggerimenti sui criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;

esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.

Art. 5 - Funzioni del Presidente e del Segretario

1. Il Presidente del C.I., nella prima seduta, affida ad un membro del Consiglio medesimo le funzioni di Segretario.
2. Il segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni e di provvedere alla pubblicazione degli stessi secondo quanto previsto nell'art. 7, comma 7.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Istituto, stabilisce l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli e le indicazioni della Giunta Esecutiva. Il Presidente rappresenta il Consiglio presso l'Ente Gestore e gli altri organi collegiali.
4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le di lui funzioni sono esercitate di diritto dal Vice-presidente.
5. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata in carica del Consiglio di Istituto e decadenza dalle cariche

1. Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Decadono dalle cariche elettive i membri del Consiglio di Istituto che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
3. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.
4. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.
5. I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti con elezioni suppletive.
6. Le elezioni suppletive devono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali dei rappresentanti di classe.

7. Il Consiglio d'Istituto può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purchè quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

1. Il Consiglio di Istituto dovrà riunirsi almeno una volta al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.
2. La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; il Presidente, in ogni caso, provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.
3. Le proposte per l'ordine del giorno di ogni singola riunione devono essere presentate al Presidente della Giunta Esecutiva almeno 15 giorni prima della riunione.
4. Il Presidente del Consiglio d'Istituto invia l'elenco completo dell'ordine del giorno ai consiglieri almeno 10 giorni prima della riunione, contestualmente alla convocazione. Copia della convocazione e del relativo ordine del giorno dovrà essere affisso nello stesso termine nella bacheca dell'Istituto e pubblicato sull'albo delle delibere del Consiglio di Istituto della scuola.
5. Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di uno specifico documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.
6. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri
7. Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente e dei membri della Giunta Esecutiva ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Art. 8 - Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto

1. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio.
2. Il Consiglio di Istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché alle altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

3. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
4. Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Istituto, per estratto, vengono esposte nella bacheca dell'Istituto e pubblicate sull'albo delle delibere del Consiglio di Istituto della scuola.
6. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
7. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Art. 9 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

1. Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del Consiglio d'Istituto, possono avere luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali per la discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.
2. Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

Capitolo II

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 10 - Composizione e durata

1. La Giunta Esecutiva (G.E.) è composta dal Dirigente scolastico, che la presiede, dal Segretario dell'Istituto che funge da Segretario di Giunta, e da 2 Consiglieri eletti dal Consiglio di Istituto, e precisamente: da 1 docente e da 1 genitore.
2. Alle riunioni della G.E. può prendere parte la Madre Economa della Scuola tutte le volte che all'ordine del giorno compaiono questioni di ordine economico-amministrativo nonché nei casi in cui il Presidente ritenga necessaria la di lei presenza.
3. La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni. In caso di preventiva decadenza per dimissioni o per la perdita dei requisiti richiesti o per tre assenze consecutive ingiustificate, il C.I. procederà alla sostituzionea normadell'art. 6, comma 2 del presente Statuto.

Art. 11–Competenze

La Giunta Esecutiva prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del C.I., corredandoli di precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e collabora all'esecuzione delle relative delibere. I Consiglieri di Istituto che vogliono fare delle proposte da inserire nell'ordine del giorno in discussione nella riunione del C.I., dovranno farle pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta in aderenza con quanto disposto all'art. 7, comma 3, del presente Statuto.

Art. 12 - Riunioni e delibere

1. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide solo se sono presenti il Presidente ed almeno due membri di essa.
2. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. Il Segretario deve redigere apposito verbale.

Capitolo III

CONSIGLI DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE

Art. 13–Composizione

1. I Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria e di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia sono composti da tutti i Docenti delle singole classi e da 1 rappresentante dei genitori eletti per ciascuna classe interessata (rif. D.P.R. 31/05/1974, n. 416).
2. Fanno parte del Consiglio di Interclasse e di Intersezione anche i docenti di sostegno contitolari delle classi interessate.
3. Essi sono presieduti dal Dirigente scolastico o, su specifica delega, dal Vice-Dirigente o da un docente membro dei Consigli medesimi.
4. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Art. 14–Competenze

1. I Consigli di Interclasse e di Intersezione si riuniscono almeno una volta al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico.
2. Essi hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, all'adozione dei libri di testo e ad iniziative di

sperimentazione nonché di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Si pronunciano, inoltre, su ogni altro argomento attribuito dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

3. Le competenze relative alla progettazione e alla realizzazione dell'azione didattica e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.

Capitolo IV

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 15 - Composizione e riunioni

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente operante nei diversi gradi di scuola (Infanzia e Primaria) ed è presieduto dal Dirigente scolastico dell'Istituto.
2. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto.
3. Il Dirigente Scolastico assegna le funzioni di Segretario ad un docente il quale ha il compito di redigere il verbale di ogni riunione.
4. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 16-Competenze

1. Il Collegio dei Docenti:
 - ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Istituto in aderenza al Progetto Educativo; cura la programmazione dell'azione didattica ed educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo.
 - formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;

- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 - provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Interclasse o di Intersezione;
 - Adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
 - promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
 - programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
 - elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
 - elegge i Docenti incaricati di collaborare con il Dirigente nella misura di 1 Docente per la Scuola dell'Infanzia e di 1 Docente per la Scuola Primaria;
 - esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
 - esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del D. Lgs. 297/1994;
 - esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
 - si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal D. Lgs. 297/1994, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
2. Nell'adottare le proprie deliberazioni, il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Interclasse e di Intersezione.

Capitolo V

Assemblea dei Genitori

Art. 17 - Assemblea dei Genitori

1. I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado possono riunirsi in assemblea nei locali della Scuola per discutere problemi che riguardano aspetti di carattere generale della Scuola o delle classi frequentate dai propri figli, secondo le modalità previste dai successivi commi.
2. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.
3. L'insieme dei rappresentanti di classe e di Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori dell'Istituto che è presieduto dal Genitore designato dal presidente dell'Istituto.

4. L'assemblea di classe è convocata, almeno due volte all'anno, dai docenti della classe. Può essere altresì convocata, in ogni momento, su richiesta del genitore rappresentante di classe il quale ha raccolto l'adesione di almeno il 30% dei genitori della classe.
5. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori il quale ha raccolto l'adesione di almeno il 20% dei genitori dell'Istituto.
6. Il Dirigente scolastico autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione scritta ai genitori della singola classe o dell'Istituto almeno 8 giorni prima, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
7. L'assemblea di classe (nel caso di convocazione su richiesta dei genitori della classe) e l'assemblea di Istituto sono presiedute rispettivamente da uno dei genitori rappresentante di classe e dal Presidente del Comitato dei Genitori.
8. Le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento ciascuna assemblea devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico, il quale deve essere messo a conoscenza anche dell'ordine del giorno.
9. A dette assemblee possono partecipare il Dirigente scolastico e, nel caso di assemblee di classe convocate su richiesta dei genitori, i docenti della classe coinvolta.
10. Delle assemblee convocate su richiesta dei genitori dalla classe o dell'Istituto dovrà essere redatto un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte. Detto verbale, per estratto, dovrà essere affisso nella bacheca della scuola e pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
11. I verbali devono essere altresì comunicati al Consiglio d'Istituto, per eventuali decisioni di sua competenza.

Capitolo VI

ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 18 – Elettorato e candidature

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previsti dal presente Statuto spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni (padre, madre, o coloro che esercitano la potestà parentale).

3. L'elettore che appartiene contemporaneamente a più categorie (genitori e personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.
4. L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola mentre il diritto di voce passiva è limitato ad una sola delle liste.
5. Per ogni tipo di scuola e per ciascuna categoria è formata una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine alfabetico.

Art. 19–Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente scolastico in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 20–Interpretazione, integrazione e modificabilità dello “Statuto”

1. In caso di dubbi sull'interpretazione del presente Statuto o di verifica di una lacuna normativa, l'organo competente per gli opportuni chiarimenti e/o integrazioni è il Consiglio di Istituto il quale dovrà presentare preventivamente le proprie valutazioni alla Giunta Esecutiva.
2. Il presente Statuto può essere modificato quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti e non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio di Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.
3. Il Dirigente scolastico invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio di Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

Art. 21 – Vigenza dello Statuto

1. Il presente Statuto, proposto della Giunta Esecutiva, discusso ed approvato dal Consiglio di Istituto (o in riunione congiunta dei vari Organi Collegiali – v. per coerenza art. 8) entrerà in vigore nell'anno scolastico 2016/2017.
2. Esso sarà portato a conoscenza di tutte le componenti della Comunità scolastica attraverso la pubblicazione sull'albo delle delibere del Consiglio di istituto della scuola nonché sul sito internet dell'Istituto medesimo.